

Scritto da Assunta Ventimiglia
Martedì 31 Gennaio 2012 17:59

Con la sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, alla luce del costante riferimento alla necessaria compresenza di almeno due istituti assicuratori, l'art. 141 del D.Lgs. 209/2005 non è applicabile alle ipotesi di sinistro verificatosi senza il coinvolgimento di altro veicolo, oltre quello del vettore, nè alle ipotesi di sinistri verificatisi tra un veicolo assicurato ed altro non assicurato o non identificato (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 30.09.2011).



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO

Scritto da Assunta Ventimiglia
Martedì 31 Gennaio 2012 17:59

In persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile, iscritta al n° 4828 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2010, riservata a sentenza all'udienza del 30.09.2011, avente ad oggetto: risarcimento danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli

Tra

CCC LLL, nata il <...> a e residente in <...> alla via (C.F. CCC LLL 00A00 L000V), in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore

VVV

AAA

, nata il 00.00.000 a

<...>

(C.F. VVV AAA 00B00 F000U) ed

EEE

GGG

, nata il 00.00.000 a ed ivi residente alla Via

Scritto da Assunta Ventimiglia
Martedì 31 Gennaio 2012 17:59

<...>

(C.F. EEE GGG 00R00 L000H), elettivamente domiciliate in alla Via

<...>

, 89 nello studio dell'Avv. Aaa Lll, che le rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;

Attrici

E

Assicurazioni S.p.A. – quale società incorporante la Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in alla , 45, elettivamente domiciliata in <...> alla Via Ppp Mmm, 53 nello studio dell'Avv. Aaa Ppp, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di risposta;

Convenuta

Scritto da Assunta Ventimiglia
Martedì 31 Gennaio 2012 17:59

Nonché

VVV CCC, residente in Terzigno alla Via <...>;

Convenuta Contumace

Conclusioni

Come da verbale di udienza del 30.09.2011.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Scritto da Assunta Ventimiglia
Martedì 31 Gennaio 2012 17:59

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege n. 69/09, entrata in vigore il 04.07.2009, tenuto conto dell'art. 58 della stessa legge 69/09 che ha espressamente previsto l'immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado.

Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata la contumacia di VVV CCC.

Ancora in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda.

Invero, le attrici hanno dichiarato che il giorno 18.12.2009, alle ore 00.30 circa, in Torre del Greco alla Via Viuli, il conducente dell'autovettura Ford Ka tg. XX000XX, a bordo della quale erano trasportate, (testuale nell'atto di citazione).

Rileva osservare che il risarcimento del terzo trasportato è disciplinato dall'articolo 141 del decreto legislativo numero 205 del 7 settembre 2005, il quale prende il posto dell'abrogato articolo 1 della legge numero 990 del 1969 e consente al trasportato di instaurare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. In base al citato articolo 141 il terzo trasportato ha azione, per il risarcimento dei

Scritto da Assunta Ventimiglia
Martedì 31 Gennaio 2012 17:59

danni subiti a causa di un sinistro stradale, nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, la quale risarcisce il danno .

Dalla lettura del primo comma del citato articolo si evince che il danno del terzo trasportato è risarcito dall'assicuratore del veicolo del vettore , subito avvertendosi che per costante giurisprudenza e secondo accreditata dottrina nella nozione di caso fortuito rientra anche il fatto del terzo, cioè l'ipotesi della colpa esclusiva del conducente di un altro veicolo. È stato, infatti, affermato che per caso fortuito deve intendersi un evento interruttivo del nesso causale e cioè un fatto esterno alla sfera di controllo del soggetto cui si imputa il danno, fatto imprevedibile ed inevitabile.

Orbene, si riscontra nel citato articolo 141 una contraddizione tra l'affermare che l'assicuratore risponde e l'aggiungere che tale responsabilità sussiste .

Occorre, pertanto, procedere alla interpretazione della norma, subito avvertendosi che si profilano due diverse opzioni interpretative.

Secondo una prima interpretazione l'assicuratore del vettore risponde nei confronti del trasportato quando vi è una colpa almeno concorrente, ancorché presunta, del proprio assicurato, mentre ove, per contro, l'assicuratore dimostra che il sinistro è dovuto interamente a responsabilità di altro conducente, non sarà tenuto al risarcimento. Secondo l'altra interpretazione, che a parere di questo giudice è da preferire, la precisazione non si pone in

Scritto da Assunta Ventimiglia
Martedì 31 Gennaio 2012 17:59

contraddizione con la parte della regola per cui è fatta , ma va al contrario coordinata con quest'ultima ed è cioè finalizzata ad escludere che il fatto del terzo, consistente nella colpa esclusiva di un altro conducente, possa rilevare ai sensi del comma 1 dell'articolo 141; in base a questa impostazione la compagnia assicuratrice è comunque tenuta a risarcire il danno subito dal terzo trasportato dall'eventuale responsabilità esclusiva di altro conducente.

A parere di questo giudice la tesi preferibile è la seconda perché più aderente allo scopo che il legislatore si era prefisso con l'elaborazione di una norma diretta ad agevolare il terzo passeggero.

Tale orientamento trova conferma nella ordinanza numero 205 del 13 giugno 2008 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 141 e di altri articoli del citato decreto legislativo numero 209 . La Corte Costituzionale, nell'or citata ordinanza, nel motivare la decisione adottata, ha addebitato ai giudici rimettenti di non aver adempiuto aggiungendo che (testuale nella menzionata ordinanza).

Muovendo proprio dal contenuto della suddetta ordinanza, che richiama l'attenzione degli operatori del diritto sulla imprescindibile necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, si può affermare che il legislatore, con il citato articolo 141, ha rafforzato la posizione del terzo trasportato, sottraendolo all'onere probatorio in ordine alla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, essendo, lo stesso trasportato, tenuto solo a provare la propria posizione di trasportato e l'entità dei danni patiti.

Scritto da Assunta Ventimiglia
Martedì 31 Gennaio 2012 17:59

Dispone il citato articolo 141, al terzo comma, che l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ed aggiunge, al quarto comma, che l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.

Alla luce del dato letterale e del costante riferimento alla necessaria compresenza di due enti assicuratori, l'articolo 141 sembra potersi applicare, pur in assenza di precise indicazioni al riguardo, ai soli casi di sinistri tra due veicoli regolarmente assicurati per la r.c.a., avvertendosi che la convenzione CARD prevede espressamente all'articolo 34 la possibilità dell'applicazione dell'articolo 141 anche in ipotesi di sinistri multipli nei quali sono stati coinvolti più di due veicoli.

L'articolo 141 non si applica alle ipotesi di sinistri verificatisi senza il coinvolgimento di altri veicoli diversi da quello del vettore, né alle ipotesi di sinistri verificatisi tra un veicolo assicurato ed un veicolo non assicurato o non identificato.

Nel caso in esame non vi è il coinvolgimento di altro veicolo diverso da quello del vettore, conseguendone l'inapplicabilità della normativa dettata dal citato articolo 141.

Scritto da Assunta Ventimiglia
Martedì 31 Gennaio 2012 17:59

Per i superiori rilievi la domanda va dichiarata inammissibile.

La particolarità della materia oggetto della causa e l'esistenza di contrasti interpretativi, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Ottaviano definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CCC L
LL
, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore
VVV
AAA
, e da
EEE
GGG
nei confronti di
VVV
CCC
e della S.p.A. UGF Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni
altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

1) dichiara l'inammissibilità della domanda;

Scritto da Assunta Ventimiglia
Martedì 31 Gennaio 2012 17:59

2) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Ottaviano il 30.09.2011

Il Giudice di Pace

dott.ssa Assunta Ventimiglia